



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 UFFICIO IV - ORDINAMENTI SCOLASTICI. ISTRUZIONE NON STATALE

Alle scuole non statali, di ogni ordine e grado
 della regione Campania
 Ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
 dell'USR Campania

Oggetto: iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie – a.s. 2017/2018

Come previsto dalla legge 27 del 3 febbraio 2006 e confermato dal d.m. 82 del 10 ottobre 2008, le scuole non statali che non intendono richiedere la parità scolastica possono presentare istanza di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

L'istanza, indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 - Napoli potrà spedita a tale sede tramite raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano presso l'Ufficio Scolastico Regionale al medesimo indirizzo - Ufficio IV – stanza 205 o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo drca@postacert.istruzione.it

Il termine di presentazione, per l'anno scolastico 2017-2018, è fissato **improrogabilmente al 31 marzo 2017.**

L'istanza, redatta secondo il modello "A" allegato, dovrà contenere, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato "B"), nonché la dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti, di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27:

- Progetto educativo e Piano triennale dell'offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- Impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- Alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Alla domanda, che dovrà riportare tutti i dati significativi dell'istituzione scolastica (denominazione, sede, indirizzo, telefono, e-mail e PEC, generalità complete del gestore e del

coordinatore delle attività didattiche, codice fiscale o partita IVA del gestore, età, e titolo di studio) deve essere, pertanto, allegata la documentazione riguardante:

a) progetto educativo;
b) piano triennale dell'offerta formativa;
c) documentazione riguardante la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti con relative certificazioni rilasciate dagli enti preposti :

- 1) certificazione di **idoneità igienico-sanitaria** dei locali rilasciata dall'ASL competente;
- 2) certificato di **agibilità/abitabilità per uso scuola** rilasciato dal Comune, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso scuola ovvero, in alternativa, segnalazione certificata di sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità ai sensi del Titolo III del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dal d. lgs. n. 222/2016;
- 3) **pianta planimetrica** riguardante i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo con indicazione del numero massimo di allievi accoglibili per aula;
- 4) documentazione relativa alla prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Al riguardo, si rappresenta quanto segue:
 - alle scuole di cui all'allegato I del dPR, categoria A (fino a 150 persone), e categoria B (con oltre 150 e fino a 300 persone), si richiede di inviare a questo Ufficio la ricevuta di trasmissione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del dPR 151/2011;
 - le scuole di cui all'allegato I del dPR, categoria C (con oltre 300 persone), hanno l'obbligo di inviare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, il quale, in caso di esito positivo dei controlli, rilascia certificato di prevenzione incendi.
- 5) copia contratto di manutenzione estintori;
- 6) dichiarazione che agli atti della scuola sono presenti il Documento Valutazione dei Rischi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e la nomina del Responsabile della Sicurezza;
- 7) certificazioni concernenti gli impianti: dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico, elettrico, di riscaldamento, verifica dell'impianto elettrico di messa a terra, valutazione del rischio da scariche atmosferiche;
- 8) nel caso si intenda fornire il servizio mensa, **autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal Comune** (ex D.P.R. 327/80) o dall'ASL al funzionamento della cucina per la preparazione dei cibi oppure SCIA sanitaria registrata all'ASL ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari o, in alternativa, **contratto con ditta esterna autorizzata per la fornitura di catering servizio mensa scolastica**;

L'Ufficio scolastico regionale procederà alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, **entro il successivo 30 giugno** iscriverà la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

L'amministrazione si riserva di effettuare appositi accertamenti ispettivi.

L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di **scuola non paritaria** con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, deve dichiarare al competente USR la volontà di rimanere iscritta nell'elenco. Inoltre il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al competente Ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

LF/da
Uff. IV
domenica.addeo@istruzione.it

Allegati: modelli A e B